



Comune di Lavarone
PROVINCIA DI TRENTO

Disposizioni tecnico-amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'approntamento dei campeggi mobili, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 e ss.mm. e del relativo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.P. 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni tecnico-amministrative disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'approntamento dei campeggi mobili sull'intero territorio comunale.

Non sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi ricettivi turistici all'aperto le cui autorizzazioni sono di competenza della Provincia Autonoma di Trento, così come definiti dall'art. 2 della L.P. 33/90, successivamente modificato dalla L.P. 08.06.2007, n.12 e relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.P. 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg..

2. Fonti normative

- Legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 *"Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali"*;
- D.P.P. 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg *"Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto"*.

3. Definizione di campeggio mobile.

Ai fini delle presenti disposizioni tecnico-amministrative, sono definiti campeggi mobili tutte le strutture completamente rimovibili poste in aderenza al terreno, allestite da gruppi o associazioni organizzati.

4. Localizzazione e valutazione dell'idoneità dei siti

L'Amministrazione comunale, nella logica di individuare aree adatte all'insediamento dei campeggi mobili, con particolare riguardo alle possibilità di accesso degli automezzi, alla sussistenza delle minime condizioni in materia di igiene e sanità pubblica e pubblica incolumità, nonché al rispetto dell'ambiente, si riserva la facoltà di valutare l'idoneità delle stesse ogniqualvolta venga presentata istanza atta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'insediamento.

Prerogativa indefettibile per il rilascio dell'autorizzazione è il consenso del proprietario all'utilizzo del terreno privato;

5. Condizioni

Per lo svolgimento dei campeggi mobili gli aventi diritto devono assicurare che:

- sia disponibile o comunque venga installato un W.C. o una turca ogni 15 persone;
- qualora non risulti possibile utilizzare servizi igienici fissi esistenti nelle immediate adiacenze, siano installate attrezzature, anche non fisse, collegate ad un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista dal D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. *"Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"*;
- non siano mai prodotti rifiuti organici negli spazi autorizzati e in quelli confinanti al sito individuato, in considerazione del fatto che dette aree potrebbero essere contigue ad abitazioni;
- sia vietato l'utilizzo di fosse biologiche occasionali a fronte della valutazione, all'occorrenza, delle condizioni di quelle esistenti;

- per la raccolta dei rifiuti solidi si osservino le norme previste ed applicate sul territorio comunale, che prevedono la raccolta differenziata presso le isole ecologiche appositamente predisposte;
- per quanto riguarda il rifiuto non riciclabile, verranno utilizzati gli appositi cassonetti dedicati, previa consegna al responsabile del gruppo di una chiave elettronica che ne consente l'utilizzo, dietro versamento di € 50,00 a titolo di deposito cauzionale;
- per l'accensione di fuochi, per il confezionamento dei pasti, per il riscaldamento o similari attività, siano rispettate le distanze minime dalle alberature e siano osservati i dettami della legge provinciale vigente in materia;
- per il rifornimento idrico ci si avvalga, ove possibile, dell'acquedotto comunale; negli altri casi sarà cura dell'organizzazione o associazione attivarsi affinché i partecipanti abbiano a disposizione l'acqua necessaria;
- preventivamente al rilascio dell'autorizzazione il versamento di una somma una tantum, calcolata in rapporto ai giorni di permanenza e al numero dei partecipanti, compresi accompagnatori e animatori; tale somma è dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'erogazione dei servizi idrici, di raccolta rifiuti, di depurazione e smaltimento delle acque reflue, ed è determinata dal Sindaco in ragione della media dei costi annuali di tali servizi per persona al giorno;

L'organizzazione del campeggio mobile non comporta alcun tipo di responsabilità diretta, indiretta o indotta a carico dell'Amministrazione comunale, rimanendo implicito che qualsiasi danno provocato a persone, animali e/o cose risulta interamente a carico del soggetto organizzatore dell'attività ludico-ricreativa.

6. Modalità per l'autorizzazione

Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'allestimento del campeggio mobile, il responsabile dell'ente, dell'associazione o dell'organizzazione senza scopo di lucro, o persona espressamente delegata, dovrà presentare l'istanza di autorizzazione utilizzando l'apposito modulo, insieme a due marche da bollo da € 14,62 che il Comune provvederà ad apporre rispettivamente sulla domanda e sulla successiva autorizzazione. Detto modulo, sottoscritto sia dal richiedente che dall'eventuale proprietario del terreno privato individuato, quale espressa autorizzazione all'insediamento, e completo di copie fotostatiche dei documenti di identità, dovrà indicare il numero previsto di partecipanti e di strutture mobili da allestire, la durata della permanenza, l'individuazione dei servizi igienici e del rifornimento idrico.

Durante questo periodo il Comune, valutata la sussistenza delle condizioni, rilascerà l'autorizzazione con richiesta di produrre le seguenti integrazioni:

- elenco completo, in duplice copia, di tutti i partecipanti (compresi accompagnatori e animatori), indicandone il numero e, per ognuno di essi, cognome, nome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza;
- durata del soggiorno;
- dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al punto 5 delle presenti disposizioni tecnico-amministrative, sottoscritta dal responsabile di tutte le attività del campeggio mobile;
- copia della ricevuta di versamento della somma indicata al punto 5, da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Lavarone.

Ove sia riscontrata l'insussistenza delle condizioni atte al rilascio dell'autorizzazione, il Comune provvederà a comunicare agli interessati il rigetto dell'istanza con espresso divieto di approntamento del campeggio mobile.

7. Termini di validità

La durata della permanenza dei campeggi mobili è limitata al periodo richiesto e riportato nell'autorizzazione.

8. Prescrizioni

Il rilascio dell'autorizzazione potrà contenere, ad esclusiva discrezione del Comune, ulteriori prescrizioni tecnico-amministrative in ordine al rispetto delle norme ambientali ed igienico-sanitarie.

9. Revoca

In caso di accertata inosservanza delle condizioni di cui al punto 5, o per motivazioni di carattere igienico-sanitarie, ambientali o per altro giustificato motivo, l'Amministrazione comunale potrà revocare per iscritto l'autorizzazione all'esercizio del campeggio mobile, con conseguente rimozione delle strutture.

10. Insediamento su aree pubbliche

Qualora l'attività di campeggio mobile venga richiesta nel contesto di un'area di proprietà pubblica, la Giunta comunale valuterà la richiesta e, in ragione della rilevanza pubblica dell'iniziativa, concederà l'utilizzo del suolo subordinatamente al pagamento anticipato, oltre gli oneri di cui all'art. 5, della vigente tassa o canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

11. Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e controllo ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni tecnico-amministrative sono esercitate dal personale della polizia municipale, ai sensi dell'art. 16 della L.P. n. 33/90 e ss.mm.

12. Sanzioni

Per le violazioni alle presenti disposizioni tecnico-amministrative si applica, ai sensi dell'art. 15 della L.P. n. 33/90 e ss.mm., la sanzione amministrativa con pagamento di importo compreso tra € 206,58 ed € 516,46.